



Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento
Ufficio del Segretario Generale
Palazzo Municipale - Corso Umberto I, n. 30
e-mail: segretariogenerale@comunediribera.ag.it

Ai Dirigenti
Alle P.O.
Ai Responsabili di Servizi
SEDE

Prot. n. 1264 del 20/7/2022

Direttiva n.1/2022. Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet.

Come noto l'originaria formulazione del primo comma dell'art. 18 della LR Sicilia n. 22/2008 disponeva l'obbligo delle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, nonché le ordinanze ai fini di pubblicità notizia.

Con l'art. 12, comma 24, lettera a) e con l'art. 13, comma 5, L.R. 25 maggio 2022, n. 13, a decorrere dal 28 maggio 2022, sono state apportate modifiche all'art. 18 citato ed è stata soppressa la modalità "per estratto" sostituendola con la **pubblicazione integrale** di "tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia".

Dunque, alla pubblicazione per estratto si sostituisce quella dell'atto nella sua interezza.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 18 della LR Sicilia n. 22/2008 come modificato dall'art. 12, comma 24, lettera a) e dall'art. 13, comma 5, L.R. 25 maggio 2022, n. 13 :

" 1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.

2-bis. In merito alla pubblicazione degli atti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni".

La disposizione sopra riportata deve essere letta in armonia con la normativa sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, così come introdotta dalla legge siciliana n.13/2022.

Con riguardo alle modalità di computo del termine di pubblicazione si ritiene che tutti gli atti indicati devono essere pubblicati entro 7 giorni dalla emanazione (intendendosi per emanazione la data di approvazione). Si evidenzia che ai sensi dell'art. 155 del c.p.c. nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Nel caso di delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive la pubblicazione, invece, deve essere effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data di approvazione dell'atto.

In considerazione dell'abnorme sanzione prescritta della nullità dell'atto in caso di inosservanza dell'obbligo di pubblicazione nei termini indicati dalla norma richiamata si invitano i responsabili di procedimenti o dipendenti appositamente delegati dal Dirigente non solo a trasmettere i provvedimenti in tempo utile per la pubblicazione ma anche ad accertarsi sulla avvenuta pubblicazione.

Si rammenta che un atto nullo non produce alcun effetto giuridico (essendo giuridicamente inesistente).

Ne consegue che un atto nullo non può avere esecuzione. Lo stesso risulta insanabile (non essendo possibile la convalida o la conversione). Unico rimedio nel caso di in cui venga constatata l'inosservanza del termine di pubblicazione è la riadozione dell'atto e la sanatoria di tutti gli atti eventualmente posti in essere in esecuzione dell'atto nullo.

In considerazione della finalità della pubblicazione prescritta dall'art. 18 della LR Sicilia n. 22/2008 il Servizio informatico dell'Ente avrà cura di realizzare nel sito istituzionale dell'Ente apposita sezione nella quale pubblicare in modo distinto, ai fini di pubblicità notizia ed in forma integrale, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze. Le pubblicazioni dovranno riguardare tutti gli atti adottati dal 28 maggio 2022.

Si evidenzia che in detta sezione, per effetto del disposto di cui al comma 2-bis dell'art. 18 della LR Sicilia n. 22/2008, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze devono essere pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.

Pertanto, alla luce delle vigenti disposizioni, gli atti sopra indicati dovranno essere pubblicati integralmente e contemporaneamente, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy:

- a) all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
- b) nella sezione creata ex dell'art. 18 della LR Sicilia n. 22/2008 con finalità di pubblicità notizia;
- c) nelle apposite sezioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 (Amministrazione trasparente) nel caso in cui detto decreto legislativo prescriva l'obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza.

Poiché per la pubblicazione di tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze si applicano, per espressa previsione della legge regionale, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni (pubblicazione per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione) il Servizio informatico, al fine di semplificare il procedimento di pubblicazione e allo scopo di conseguire un beneficio in termini di tempo, nel rispetto delle finalità di legge, valuterà la possibilità tecnica di assolvere con una sola pubblicazione all'albo pretorio gli obblighi di pubblicazione di cui alle precedenti lett. a) e b) nel rispetto dei periodi di pubblicazione imposti dalla legge.

Si confida nella puntuale osservanza della presente direttiva stante le gravi conseguenze derivanti dall'inosservanza dell'obbligo di legge di cui trattati.



*Il Segretario Generale
Dott. Leonardo Misuraca*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Misuraca", written over the typed name of the General Secretary.